

Spett.le Istituto Comprensivo Statale "S.Alfonso Maria de' Liguori"
Via Trento n. 21
84016 Pagani (Sa)

OGGETTO: comunicazione DPO – Linee Guida Autorità Garante per la protezione dei dati.

Il sottoscritto Avv. Matteo Fortunato, nella qualità di DPO nominato, con la presente vi comunica che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento del 26-03-2020 reso pubblico nella giornata di ieri 30-03-2020 ha reso noto le prime indicazioni in ordine alla didattica a distanza, che si allega alla presente. Ad ogni modo, con la presente si rende necessario illustrare il provvedimento ed indicare le linee operative da seguire. Con detto provvedimento il Garante ha chiarito la non necessità di acquisire il consenso degli interessati: *“non deve pertanto essere richiesto agli interessati (docenti, alunni, studenti, genitori) uno specifico consenso al trattamento dei propri dati personali funzionali allo svolgimento dell’attività didattica a distanza, in quanto riconducibile – nonostante tali modalità innovative – alle funzioni istituzionalmente assegnate a scuole ed atenei”*. Sul punto, comunque, l’Istituzione scolastica, come indicato nella nota del Ministero n. 388 del 17-03-2020, ha provveduto ad integrare l’informativa ex art. 13 e 14 del R.E. n. 2016/679, già resa, con circolare successiva, al fine di rendere informati del trattamento dei dati tutti gli interessati. Ancora ha chiarito che: *“la valutazione di impatto, che l’art. 35 del Regolamento richiede per i casi di rischi elevati, non è necessaria se il trattamento effettuato dalle istituzioni scolastiche e universitarie, ancorché relativo a soggetti in condizioni peculiari quali minorenni e lavoratori, non presenta ulteriori caratteristiche suscettibili di aggravarne i rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Ad esempio, non è richiesta la valutazione di impatto per il trattamento effettuato da una singola scuola (non, quindi, su larga scala) nell’ambito dell’utilizzo di un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma che non consente il monitoraggio sistematico degli utenti o comunque non ricorre a nuove soluzioni tecnologiche particolarmente invasive (quali, tra le altre, quelle che comportano nuove forme di utilizzo dei dati di geolocalizzazione o biometrici)”*. Sul punto l’Istituzione scolastica ha proceduto a redigere la Valutazione d’impatto, validata poi dallo scrivente, tenuto conto che, nel momento in cui si andava ad utilizzare un servizio on line di videoconferenza o di una piattaforma digitale, ciò avrebbe potuto comportare un eventuale monitoraggio sistemico degli utenti da parte del Fornitore del servizio, tenuto anche conto che gli utilizzatori poco esperti, anche per mero errore, avrebbero potuto attivare eventuali monitoraggi e/o servizi anche non strettamente collegati con la formazione - didattica. (Si è, comunque, proceduto ad avvisare gli interessati, con la circolare integrativa dell’informativa ex art. 13 e 14 del R.E. n. 2016/679, di consultare le informative privacy dei Fornitori dei servizi di piattaforme di didattica a distanza e/o applicazioni connesse e/o prestare o meno il proprio consenso per altri servizi diversi da quelli della formazione - didattica a distanza, quali geolocalizzazione, profilazione, ecc.). Il Garante ha inoltre chiarito che spetta in primo luogo alle scuole e alle università - quali titolari del trattamento - la scelta e la regolamentazione, anche sulle base delle indicazioni fornite dalle autorità competenti, degli strumenti più utili per la realizzazione della didattica a distanza, scelta che dovrà essere orientata da criteri che tengano conto, oltre dell’adeguatezza rispetto alle competenze e capacità cognitive di alunni e studenti, anche delle garanzie offerte sul piano della protezione dei dati personali (artt. 5 e ss. del Regolamento).

Premesso quanto innanzi, si precisa che, se codesta istituzione scolastica utilizzerà:

- 1) una piattaforma già in uso ad esempio (ARGO, ecc.) , non si dovrà procedere alla nomina del Fornitore quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati, in quanto già regolato con contratto o altro atto giuridico (art. 28 del R.E.);
- 2) nel caso in cui venga individuata un’unica e/o più piattaforme e/o applicazioni connesse, stipulando la scuola un nuovo contratto, allora si dovrà procedere alla nomina del Fornitore

del servizio quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati o con atto di nomina ex art. 28 del R.E. oppure nel contratto stesso;

- 3) nel caso in cui vengano utilizzati servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato, senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti e/o con la creazione di account da parte degli utenti, in questo caso il Fornitore del servizio fungerà da Titolare del trattamento per i servizi offerti, pertanto, non sarà necessario procedere alla nomina dello stesso quale Responsabile esterno.

Raccomandazioni valide per tutti i casi sopra indicati:

Nel caso in cui si opti per la modalità indicata al punto 1 e 2 le Istituzioni scolastiche e universitarie dovranno assicurarsi (anche in base a specifiche previsioni del contratto stipulato con il fornitore dei servizi designato responsabile del trattamento e/o nell'atto di nomina), che i dati trattati per loro conto siano utilizzati solo per la didattica a distanza. In altri termini il trattamento dei dati degli studenti e/o docenti svolti dalle piattaforme quali responsabili del trattamento stesso, dovranno limitarsi a quanto strettamente necessario per la fornitura dei servizi richiesti ai fini della didattica on line, senza l'effettuazione di operazioni ulteriori, preordinate al perseguimento di finalità proprie del fornitore. L'ammissibilità di tali operazioni dovrà, infatti, essere valutata di volta in volta, rispetto ai requisiti richiesti dal Regolamento quali, in particolare, i presupposti di liceità e i principi applicabili al trattamento dei dati personali (artt. 5 e ss.) Saranno, in tal senso, utili impartire specifiche istruzioni, tra l'altro, sulla conservazione dei dati, sulla cancellazione - al termine del progetto didattico - di quelli non più necessari, nonché sulle procedure di gestione di eventuali violazioni di dati personali.

Nel caso in cui, invece, si opti per la modalità di didattica a distanza indicata al punto 3 e/o si ritenga necessario ricorrere a piattaforme più complesse e "generaliste", **che non erogino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti** (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che, coinvolgendo soggetti terzi, comportano maggiori rischi e responsabilità) – L'istituzione scolastica dovrà controllare che il trattamento ulteriore dei dati degli utenti, da parte dei gestori delle piattaforme, nella diversa veste di titolari del trattamento, dovrà osservare, tra gli altri, gli obblighi di informazione e trasparenza secondo quanto previsto dall'art. 13 del R.E., **escludendo dalla scelta quei fornitori e/o gestori delle piattaforme**, che per la fruizione dei servizi di didattica a distanza da parte dello studente o dei genitori richiedano il consenso al trattamento dei dati connesso **alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all'attività didattica**. Il consenso non sarebbe, infatti, validamente prestato perché, appunto, indebitamente condizionato al perseguimento di finalità ultronee rispetto a quelle proprie della didattica a distanza (art. 7; cons. 43 del Regolamento).

(Sul punto se l'Istituzione scolastica ha già adottato tale opzione si dovrà integrare la circolare già in essere con questo ulteriore avviso, rivolto al Responsabile Interno del trattamento nominato, ai docenti, ai genitori ed agli alunni, adottando le misure in esso indicate: **"Attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione - didattica a distanza, configurandoli in modo da minimizzare i dati personali da trattare, sia in fase di attivazione dei servizi, sia durante l'utilizzo degli stessi da parte di docenti e studenti** (evitando, ad esempio, il ricorso a dati sulla geolocalizzazione, ovvero a sistemi di social login che potrebbero coinvolgere soggetti terzi, ecc. Si raccomanda, inoltre (docenti, alunni e genitori) di non fornire il consenso al trattamento dei dati connesso **alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all'attività didattica, nel caso in cui fosse già stato reso di revocare lo stesso**". Controllare se l'informativa privacy del fornitore e/o gestore della piattaforma sia conforme alla normativa privacy vigente. Escludere quei fornitori e/o gestori delle piattaforme che per la fruizione dei servizi di didattica a distanza da parte dello

STUDIO LEGALE

Avv. Matteo Fortunato

studente o dei genitori richiedano il consenso al trattamento dei dati connesso alla fornitura di ulteriori servizi on line, non necessari all'attività didattica.

All'uopo, quindi, vi richiedo di indicarmi la piattaforma e/o le piattaforme di didattica a distanza e/o applicazioni connesse, che intendete, per il prosieguo, utilizzare, indicandomi se vi era già un contratto in essere e/o meno con l'Istituzione scolastica e/o se intendete avvalervi di piattaforma e/o piattaforme di didattica a distanza e/o applicazioni connesse, che offrono servizi on line accessibili al pubblico e forniti direttamente agli utenti, con funzionalità di videoconferenza ad accesso riservato, senza la necessaria creazione di un account da parte degli utenti e/o con la creazione di account, o di piattaforme più complesse e "generaliste", che non erogano servizi rivolti esclusivamente alla didattica, in modo da indicarvi la necessità o meno di nomina dei Fornitori a Responsabile esterno e/o le misure di sicurezza da adottare se non già adottate, in base a quanto già indicato sopra. Resto in attesa di Vs. comunicazione, rammentandovi che la scelta di dette piattaforme da Voi utilizzate e/o che decidiate di utilizzare, potrebbe anche dover cambiare, in seguito ai controlli che l'Autorità Garante si è riservata di eseguire sull'operato dei fornitori delle principali piattaforme per la didattica a distanza, per assicurare che i dati di docenti, studenti e loro familiari siano trattati nel pieno rispetto della disciplina di protezione dati.

Nell'attesa di Vs. riscontro vi porgo distinti saluti.

Pagani, lì 30-03-2020

Avv. Matteo Fortunato